



N. 1982

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129,
recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 2020 e si intende inserita nell'atto Senato n. 1982 dopo la relazione tecnica, da pag. 7.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo ha l'obiettivo di:

- individuare nel 31 dicembre 2020, invece che nel 15 ottobre 2020 (scadenza attualmente prevista dall'art. 99, comma 1, del DL n. 104/2020):
 - ✓ il termine finale della sospensione dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex "zona rossa"), derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie;
 - ✓ la data ultima di presentazione delle richieste di rateazione in ordine alle quali la decadenza dalla dilazione accordata si determinerà, in caso di mancato pagamento, nel periodo della stessa dilazione, di 10, anziché 5, rate, anche non consecutive;
- prevedere, per i carichi, tributari e non, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68 del DL n. 18/2020, la proroga di 12 mesi:
 - ✓ del termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità (lett. a) del nuovo comma 4-bis dello stesso art. 68 del DL n. 18/2020);
 - ✓ anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Al riguardo, sono tuttavia fatti salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni recate dall'art. 157, comma 3, del DL n. 34/2020. Viene, altresì, precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2015, con riferimento alla proroga di tali termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022 (lett. b) del nuovo comma 4-bis dello stesso art. 68 del DL n. 18/2020);
- differire dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la scadenza della sospensione, disciplinata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Tale intervento risulta coerente con la recente proroga dello stato di emergenza da Covid-19.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disposizione si inserisce nel quadro delle proroghe di termini recentemente prevista dal decreto-legge n. 125/2020.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione interviene:

- sull'art. 68 del DL n. 18/2020, apportando modifiche ai commi 1 e 2-ter ed inserendovi il nuovo comma 4-bis;

- sull'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione ha ad oggetto la riscossione a mezzo ruolo, regolata da una disciplina uniforme a livello nazionale per tutte le entrate, tributarie e non, affidate all'agente della riscossione, ivi comprese quelle delle regioni e degli enti locali, che possono scegliere se avvalersi o meno di tale strumento di riscossione ovvero procedere per conto proprio o mediante i soggetti di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, pattuendo, in tal caso, in sede contrattuale, le modalità e i tempi di recupero.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non presenta profili di impatto con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di prorogare termini previsti da norme di legge preesistenti.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono evidenze al riguardo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La disposizione di proroga del periodo di sospensione dell'attività di della riscossione mediante ruolo si limita a differire di soli due mesi il preesistente termine in tale id tale periodo. Pertanto, ancorché la disposizione incida sul recupero di entrate destinate ad affluire al bilancio dell'Unione Europea, la brevità della proroga, nel peculiare e generale contesto di emergenza epidemiologica in corso, parrebbe non interferire con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si dispone di evidenze al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non sembra presentare impatti sugli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si dispone di evidenze al riguardo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si dispone di evidenze al riguardo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si dispone di evidenze al riguardo

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo non sono state individuate nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, con finalità di chiarezza, allo scopo di evitare interventi soltanto impliciti o indiretti sulle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma non introduce disposizioni retroattive né di reviviscenza di disposizioni abrogate né di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non necessita di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non applicabile all'intervento.

€ 1,00